

## Novità 2020 lettere d'intento

### Premessa

Dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d'intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso.

### Nuove regole 2020

L'articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:

- Nelle **fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali** devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- Sono **soppressi gli adempimenti** relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento quali la numerazione progressiva e l'annotazione in apposito registro;
- **sono state inasprite le sanzioni** in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, **senza aver prima riscontrato telematicamente** l'avvenuta **presentazione della dichiarazione di intento** all'Agenzia.

Le **modalità operative** per l'applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un **apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del **D.L. 34/2019**.

Ad oggi **tale provvedimento non è ancora stato approvato**.

In relazione alla **dichiarazione d'intento**, anche per il futuro resta fermo l'obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e inviare telematicamente la stessa all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, **non sarà più previsto l'obbligo di consegna della dichiarazione**, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento.

Ciò significa che **l'esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l'avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore**, ma potrà farlo anche con mezzi "informali" (ad esempio via *mail*).

Sul punto va segnalato che **resta fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. "riscontro telematico"**, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella **proporzionale dal 100% al 200%** dell'imposta non applicata.

Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di "**semplificare**" la procedura dell'acquisto senza imposta da parte dell'esportatore abituale con l'utilizzo del *plafond*, poiché, se da un lato **non si obbliga più quest'ultimo soggetto all'invio della copia** della dichiarazione d'intento, dall'altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al **riscontro telematico**.

È del tutto evidente che quest'ultimo soggetto avrà tutto l'interesse di **tutelare la propria posizione** e di **chiedere copia dei documenti** al fine di poter eseguire il **riscontro nelle modalità più corrette**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.